



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica
Italiana



Regione
Liguria



Provincia di
Imperia



Provincia di
Savona



Provincia di Genova



PROVINCIA
DELLA SPEZIA
PROVINCIA
D'EUROPA
Provincia della
Spezia

PIÙ LIGURIA
FSE: investiamo nel vostro futuro

PIANO GIOVANI
La Regione Liguria per il tuo futuro.

***Programma sperimentale integrato di interventi
per la promozione dei tirocini e dei contratti di apprendistato
(DGR 1051/2013) nell'ambito del Piano Giovani
della Regione Liguria (DGR 1037/2012)***

**BANDO RIVOLTO AI DATORI DI LAVORO PRIVATI
PER PERCORSI DI PRIMO INGRESSO, INSERIMENTO E REINSERIMENTO AL LAVORO
TRAMITE ATTIVAZIONE DI TIROCINI
(GIOVANI DI ETA' INFERIORE A 29 ANNI)**

1. Premessa e riferimenti normativi	2
2. Oggetto	2
3. Tipologie di percorsi attivabili	2
4. Descrizione del processo	3
5. Requisiti di ammissibilità dei datori di lavoro richiedenti.....	4
5.1 - Il datore di lavoro ospitante	4
5.2 - Il soggetto promotore.....	5
5.3 - Il tirocinante.....	5
5.4 - Il tirocinio	5
5.5 - Il progetto formativo.....	6
6. Accesso al servizio.....	6
7. Preselezione dei candidati.....	6
8. Indennità e contributi per i Datori di lavoro	7
9. Modalità di corresponsione del contributo.....	9
10. Regime di aiuto e istruttoria delle domande	10
10.1 – Regime di aiuto	10
10.2 - Istruttoria di ammissibilità/normativa	10
11. Risorse finanziarie.....	11
12. Responsabile del Procedimento	11
13. Informativa sulla tutela dei dati personali	12
14. Informazioni e Siti Internet.....	12
15. Allegati	12

1. Premessa e riferimenti normativi

Il presente Bando trova fondamento e copertura finanziaria nel programma citato in intestazione e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2013, n.1051 e riferimento normativo nella “Disciplina regionale dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e dei tirocini estivi in attuazione dell’articolo 35 della l.r. 30/2008”, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2013, n.1052 (di seguito per brevità “Disciplina Regionale”) a cui si rimanda per quanto non dettagliato nel presente Bando.

2. Oggetto

Il Programma sperimentale per la promozione dei tirocini e dei contratti di apprendistato di cui alla citata deliberazione n. 1051/2013 prevede la realizzazione di interventi per favorire l’occupabilità dei giovani attraverso un progetto di inserimento lavorativo personalizzato che utilizzi lo strumento del tirocinio quale momento propedeutico alla successiva instaurazione del rapporto di lavoro.

Scopo del presente Bando è quello di raccogliere la disponibilità da parte di datori di lavoro privati che rientrano fra i destinatari di cui al paragrafo 5 ad accogliere giovani in azienda per l’attivazione di un’esperienza di tirocinio della durata di sei mesi, finalizzata ad un inserimento occupazionale con contratto di apprendistato o con altro contratto a tempo indeterminato.

A fronte di tale assunzione che porti ad un incremento occupazionale del proprio organico, l’azienda ospitante riceve un contributo secondo le modalità previste al paragrafo 8.

3. Tipologie di percorsi attivabili

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva del lavoro che non si configura come rapporto di lavoro e consiste in un periodo di formazione in situazione e di orientamento al lavoro svolto presso un datore di lavoro allo scopo di permettere al tirocinante di acquisire competenze professionali per arricchire il proprio curriculum favorendone così l’inserimento o il reinserimento lavorativo.

Gli interventi di cui al presente Bando prevedono l’impegno del datore di lavoro ad accogliere in tirocinio un lavoratore nel profilo professionale e secondo le modalità definite dal progetto formativo. Se l’esperienza ha esito positivo in termini di competenze acquisite dal giovane e di valutazione attitudinale dello stesso, il percorso può portare all’assunzione del tirocinante.

Gli interventi attivabili sono i seguenti:

1. **Percorso di primo ingresso al lavoro:** indirizzato a giovani che hanno terminato il loro percorso scolastico o universitario da non oltre 12 mesi dal conseguimento del diploma o della laurea, di età fino ai 28 anni compiuti (ovverossia con età pari a 29 anni meno un giorno);
2. **Percorso di inserimento o reinserimento:** destinato a giovani che si trovano al di fuori dei percorsi di studio, con età fino ai 28 anni compiuti (ovverossia con età pari a 29 anni meno un giorno), inoccupati o disoccupati.

Il requisito dell'età si intende posseduto al momento della pre-selezione operata dai CPI.

4. Descrizione del processo

I lavoratori sono portati a conoscenza delle opportunità offerte dal Programma attraverso i Centri per l'Impiego (Cpl) e i canali informativi delle Amministrazioni Provinciali e Regionale.

Il datore di lavoro presenta la richiesta di pre-selezione di candidati per il tirocinio al servizio Match dei Cpl, secondo le modalità più avanti dettagliate.

La preselezione dei candidati è svolta dai Cpl che provvedono ad inviare al datore di lavoro i curricula dei candidati individuati all'interno degli elenchi delle persone in cerca di lavoro iscritti nelle proprie banche dati.

Il datore di lavoro individua la persona più idonea da inserire in tirocinio all'interno dell'elenco inviatole dal Cpl dandone riscontro formale al Cpl medesimo, come indicato al paragrafo 7 del presente Bando.

Una volta selezionata la persona da inserire in tirocinio, il soggetto promotore scelto dal datore di lavoro si attiva per la redazione del progetto formativo e per la stipula della convenzione come previsto dalla Disciplina Regionale di cui alla citata deliberazione 1052/2013.

Il soggetto promotore, se diverso dal Cpl, entro 10 giorni dalla stipula della convenzione, trasmette allo stesso tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio informatico e l'espletamento delle procedure di pagamento del servizio.

Di norma entro i 15 giorni successivi il tirocinio deve essere avviato e monitorato secondo le modalità espresse dalla richiamata Disciplina.

Al termine del tirocinio, previa verifica dell'esito positivo in termini di competenze acquisite dal giovane e di valutazione attitudinale dello stesso e in assenza di oggettive ragioni che non consentano l'inserimento occupazionale, il datore di lavoro può procedere all'assunzione con contratto d'apprendistato o altro contratto a tempo indeterminato (ad esclusione di quelli "intermittenti") e presenta domanda per ricevere l'incentivo occupazionale di valore pari all'indennità corrisposta al tirocinante utilizzando la modulistica appositamente predisposta e riportata negli Allegati A) e B) del presente Bando.

5. Requisiti di ammissibilità dei datori di lavoro richiedenti

5.1 - Il datore di lavoro ospitante

Possono attivare un tirocinio ai sensi del presente Bando i datori di lavoro privati, ad esclusione delle persone fisiche, con almeno una sede operativa nel territorio della Provincia ligure territorialmente competente.

Il soggetto ospitante deve possedere i seguenti requisiti:

- essere in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;
- essere in regola con la normativa di cui alla L. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- essere in regola con l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
- essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;
- rispettare i limiti numerici relativi ai tirocini attivabili contemporaneamente previsti dall'art. 9 della Disciplina regionale dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e dei tirocini estivi in attuazione dell'articolo 35 della l.r. 30/2008;
- non deve avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima unità operativa;
- non deve avere procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima unità operativa;
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, ovvero non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- non aver subito alcuna condanna per qualsiasi reato che determini l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione (nel caso di condanna, qualora vi sia stato provvedimento di riabilitazione, produrlo in allegato al momento della domanda di contributo);
- non trovarsi in stato di grave inadempimento in relazione ad altri rapporti in essere con la Provincia;
- non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del 01/10/2004), o se PMI, di non trovarsi in una delle situazioni descritte dall'art. 1, comma 7, del Regolamento CEE 800/2008;
- non essere incorsi, negli ultimi 10 anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle Autorità competenti, nella gestione di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici;
- essere iscritto alla Camera di Commercio o ad un Albo professionale.

Il soggetto ospitante non può inoltre secondo quanto previsto dall'art.6 della Disciplina Regionale:

- a) attivare tirocini in sostituzione di contratti a termine nei periodi di picco delle attività;
- b) attivare tirocini in sostituzione di personale nei periodi di malattia, maternità o ferie di questo né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
- c) utilizzare tirocinanti per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo, ovvero che non rispettino gli obiettivi del tirocinio stesso;
- d) realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante: tale disposizione non si applica per i soggetti disabili di cui alla L. 68/1999.

5.2 - Il soggetto promotore

Possono promuovere i tirocini di cui al presente Bando i Cpi e tutti i soggetti previsti dall'art.4 della Disciplina Regionale.

La scelta del soggetto promotore deve essere chiaramente indicata dal datore di lavoro al momento della richiesta di pre-selezione e non può essere successivamente modificata. Nel caso in cui non venga data alcuna indicazione a riguardo, il soggetto promotore sarà il Cpl.

5.3 - Il tirocinante

Possono essere avviati ai tirocini:

- giovani, inoccupati o disoccupati, con età fino a 28 anni compiuti (29 anni meno un giorno) al momento della pre-selezione che abbiano conseguito da non oltre 12 mesi uno dei seguenti titoli di studio:
 - a) qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
 - b) diploma di istruzione secondaria superiore;
 - c) laurea di primo livello o magistrale;
- giovani inoccupati o disoccupati con età fino a 28 anni compiuti (29 anni meno un giorno) al momento della pre-selezione che si trovino al di fuori di percorsi di studio.

Tutti i tirocinanti devono essere iscritti ai Cpl della Provincia.

5.4 - Il tirocinio

I tirocini attivabili nell'ambito del presente Bando hanno durata semestrale e possono essere attivati in modalità a tempo pieno o parziale, se l'orario è inferiore a quello previsto dal CCNL di riferimento.

La sede di svolgimento del tirocinio deve trovarsi all'interno del territorio di una delle Province liguri territorialmente competenti.

Il tirocinio prevede la corresponsione alla persona inserita, da parte del datore di lavoro, di un'indennità mensile di partecipazione dell'importo di 500,00 Euro per un importo massimo di 3.000 Euro, secondo le modalità specificate al paragrafo 8.

Qualora il tirocinio a tempo parziale preveda un impegno orario inferiore alle 80 ore mensili l'importo è ridotto del 50%.

I datori di lavoro possono stipulare accordi aziendali per la promozione delle assunzioni, ovvero territoriali nei casi in cui nelle imprese non siano presenti le rappresentanza sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative. In tali casi, come dettagliato in seguito, sono previste condizioni di maggiore incentivazione dei tirocini e delle assunzioni.

5.5 - Il progetto formativo

Il progetto formativo individuale deve far riferimento alla convenzione stipulata fra soggetto ospitante e soggetto promotore e, come quest'ultima, deve essere conforme ai modelli allegati e approvati con Decreto dirigenziale della Regione Liguria 3968/2013.

Il progetto formativo individuale deve essere coerente con il profilo di inserimento previsto per il tirocinio e con la durata dello stesso; è sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante, ovvero da chi ha la tutela giuridica di quest'ultimo, qualora minore.

6. Accesso al servizio

La domanda di pre-selezione del tirocinante deve essere obbligatoriamente effettuata da parte del datore di lavoro di lavoro, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro cui aderisce, tramite la procedura on line prevista dal servizio Match accessibile all'indirizzo match.regione.liguria.it o presso lo sportello Match del Cpl, compilando una scheda descrittiva del profilo professionale richiesto.

Per ciascuna posizione di tirocinio è necessario presentare la scheda di richiesta articolata in particolare sulla base almeno delle seguenti variabili:

- numero lavoratori richiesti;
- professione richiesta con riferimento, qualora possibile, al Repertorio Regionale Ligure delle Figure Professionali (RLFP);
- CCNL di riferimento;
- orario previsto;
- precedenti esperienze professionali già acquisite;
- formazione scolastica e professionale e titoli acquisiti;
- conoscenze linguistiche;
- conoscenze informatiche.

7. Preselezione dei candidati

Il servizio Match del Cpl territorialmente competente rispetto alla sede del tirocinio si fa carico della preselezione dei candidati e contatta pertanto i datori di lavoro di norma entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda per la definizione di dettaglio delle caratteristiche del o dei profili richiesti in modo da poter specificare maggiormente i requisiti della domanda (scheda tirocinio), in accordo con il datore medesimo.

Non è possibile richiedere il possesso di studi superiori per profili di bassa professionalità.

In seguito il servizio effettua un'estrazione dagli elenchi del Cpl selezionando i lavoratori che posseggono i requisiti richiesti, che hanno registrato la disponibilità a svolgere un periodo di tirocinio e che hanno aggiornato il proprio CV/profilo presso il Cpl o sui sistemi informatizzati previsti successivamente alla data del 1° novembre 2013, come dettagliato dall'avviso informativo rivolto ai lavoratori.

Il Cpl redige un elenco di lavoratori con profilo congruo rispetto alla richiesta aziendale (almeno 5 candidati per ogni tirocinante richiesto. Qualora non venga individuato un numero congruo di candidati, il Cpl potrà ridefinire con il datore di lavoro richiedente le caratteristiche dell'offerta.

L'elenco dei candidati individuati, validato dal responsabile del Cpl, resta agli atti del Cpl stesso.

A parità di congruità del profilo i candidati verranno ordinati attribuendo un punteggio per l'età anagrafica e uno per l'anzianità di iscrizione e, a parità di punteggio, risulterà prioritaria la candidatura della persona con minore età anagrafica.

L'operatore del Cpl contatta le persone seguendo l'ordine dell'elenco redatto per avere conferma della disponibilità allo svolgimento del percorso.

I primi 5 nominativi per ognuno dei tirocinanti richiesti vengono inviati, corredati da relative schede informative, al datore di lavoro mediante posta elettronica certificata di norma entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il datore di lavoro è tenuto a svolgere un colloquio con tutti i lavoratori presentati e a restituire al Cpl in via telematica gli esiti dei colloqui entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione dei nominativi.

Se fra i primi nominativi trasmessi non viene individuato alcun candidato idoneo, dopo la ricezione della comunicazione di cui al punto precedente, il Cpl provvede ad inviare, di norma entro 3 giorni lavorativi, ulteriori 5 nominativi, sempre corredati da relative schede informative, per ognuno dei tirocinanti richiesti, sulla base dell'ordine dell'elenco.

Qualora il datore di lavoro non abbia ancora individuato il proprio candidato la domanda decade.

Nel caso di rinunce, impossibilità di contattare i candidati, mancato colloquio per cause imputate al lavoratore, il datore potrà comunque richiedere al Cpl eventuali sostituti fino al raggiungimento del numero di 10 nominativi per ognuno dei tirocinanti richiesti.

I sostituti verranno individuati a seguito di verifica da parte del Cpl dell'effettiva indisponibilità (o irreperibilità) del lavoratore.

Il Cpl che ha effettuato la preselezione, qualora il datore di lavoro non abbia effettuato una scelta differente, in qualità di soggetto promotore, avvia le procedure per l'attivazione del tirocinio.

8. Indennità e contributi per i Datori di lavoro

Ai giovani che partecipano al percorso è erogata, da parte del datore di lavoro, per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio un'indennità di partecipazione dell'importo di 500 Euro mensili per la durata del tirocinio per un importo totale di 3.000 Euro.

Tale importo, per una quota pari a 250 Euro mensili (e per un importo complessivo pari a 1.500 Euro) è a carico della Provincia e per la restante quota pari a 250 Euro mensili a carico del datore di lavoro ospitante. Il datore anticipa mensilmente al tirocinante l'intera somma dovuta.

Bando Tirocini – Versione 14.1.2014

La quota a carico della Provincia sarà erogata al datore di lavoro al termine dell'esperienza di tirocinio e previa verifica del completamento della stessa.

L'indennità di partecipazione deve essere riconosciuta se le giornate di assenza del tirocinante sono inferiori al 30%, percentuale calcolata su base mensile (quantificando solo i giorni lavorativi).

Qualora ricorrano i casi sotto indicati, la quota a carico della Provincia verrà incrementata secondo la seguente articolazione:

	Quota a carico della Provincia	Quota a carico del datore di lavoro
In caso di sottoscrizione di Accordi sindacali per la promozione di assunzioni	300 euro/mese (1.800 euro totali)	200 euro/mese (1.200 euro totali)
In caso di iscrizione dell'impresa al Registro dei Datori di Lavoro Socialmente Responsabili (RSI) di cui all'art.15 della l.r. 30/2007	350 euro/mese (2.100 euro totali)	150 euro/mese (900 euro totali)
In caso di attivazione di tirocini rivolti ai soggetti di cui all'art.1 della L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)		

Restano a carico del datore di lavoro ospitante l'assicurazione contro gli infortuni sui luoghi di lavoro dovuta all'INAIL e quella per la responsabilità civile nei confronti di terzi (RCT).

Il datore di lavoro che proceda all'assunzione del tirocinante, anche anticipando il termine del tirocinio, riceve un contributo sotto forma di incentivo occupazionale pari alla somma degli importi sostenuti nella corresponsione sia della quota provinciale che della quota aziendale dell'indennità di partecipazione al tirocinante, incrementato di 100 euro a titolo di premialità aggiuntiva. Il contributo è finanziato con le risorse del PO CRO FSE e dal Ministero del Lavoro alla Regione Liguria nell'ambito del Programma Ministeriale Welfare to Work, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo viene concesso solo in caso di assunzione con contratto di apprendistato e, più in generale, con contratto a tempo indeterminato, che non si interrompa prima di 12 mesi. In tal caso il datore di lavoro riceve dalla Provincia il contributo dell'importo sostenuto pari a 1.500 Euro o a 1.200 Euro qualora siano stati sottoscritti gli accordi sindacali di cui sopra o a 900 Euro qualora l'impresa risulti iscritta al RSI o gli interventi siano rivolti ai lavoratori di cui all'art.1 della L.68/1999, ai quali importi, a titolo di premialità aggiuntiva, sono riconosciuti ulteriori euro 100,00.

La **risoluzione del rapporto di lavoro** prima di un anno dall'assunzione comporta l'obbligo di restituzione dell'intera agevolazione percepita, maggiorata degli interessi legali. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia dovuta a giusta causa o giustificato motivo o sia conseguente alle dimissioni del lavoratore, il datore di lavoro usufruisce dell'agevolazione in misura proporzionale al periodo lavorativo effettivo ed è tenuto a restituire la parte eccedente.

Il datore di lavoro che non procede all'assunzione del tirocinante, riceve un contributo a rimborso della somma dell'importo sostenuto nella corresponsione della quota provinciale dell'indennità di partecipazione al tirocinante. Il contributo in questo caso è finanziato con le sole risorse PO CRO FSE. Nel caso di interruzione

del tirocinio per dimissioni del lavoratore e senza aver dato luogo alla successiva assunzione, tale rimborso é rapportato al periodo di effettivo svolgimento.

Nel caso il tirocinio abbia avuto una durata effettiva compresa tra due e sei mesi ed abbia dato luogo alla successiva assunzione con contratto di apprendistato o altro contratto a tempo indeterminato, il contributo viene riconosciuto come se il tirocinio fosse stato portato regolarmente al termine dei sei mesi originariamente previsti.

9. Modalità di corresponsione del contributo

Il datore di lavoro paga mensilmente al tirocinante l'indennità di partecipazione spettante al lavoratore.

Al termine dell'esperienza di tirocinio o al momento della sua interruzione il datore di lavoro presenta alla Provincia una domanda di ammissione a contributo (in bollo secondo la normativa vigente) compilando il modello riportato in allegato al presente Bando contenente l'autocertificazione dei requisiti previsti dal precedente paragrafo 5.

Il contributo richiesto comprende:

- 1) il rimborso della quota di indennità anticipata dal datore di lavoro al tirocinante per conto della Provincia;
- 2) l'incentivo occupazionale pari all'indennità di partecipazione a carico del datore di lavoro nel caso di assunzione del tirocinante che porti ad incremento occupazionale dell'organico dell'azienda ospitante.

Per l'ottenimento del rimborso di cui al precedente punto 1), la domanda deve essere presentata entro e non oltre 15 giorni dalla conclusione del tirocinio e comunque entro la data di chiusura del presente Bando.

Per l'ottenimento dell'incentivo di cui al precedente punto 2), la domanda deve essere inviata entro i 15 giorni successivi all'assunzione del tirocinante e comunque entro la data di chiusura del presente Bando.

I contributi vengono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La Provincia liquida al datore di lavoro il contributo di cui al precedente punto 1 di norma entro 45 giorni lavorativi dall'esito positivo della verifica della documentazione prevista (fogli presenza del tirocinio in originale e Dichiarazione finale di competenze acquisite viste dal soggetto promotore). Tale documentazione va inviata al Cpl che ha attivato il tirocinio, nel caso il soggetto promotore, sia diverso dal Cpl, l'azienda trasmette la documentazione indicata agli uffici provinciali indicati nella modulistica.

La Provincia liquida al datore di lavoro il contributo di cui al precedente punto 2 di norma entro 45 giorni dalla dall'esito positivo della verifica dei requisiti previsti, tra cui quello della permanenza in azienda di almeno un anno.

Qualora l'azienda lo richieda, il medesimo contributo può essere liquidato di norma entro 45 giorni lavorativi dalla comunicazione del superamento positivo del periodo di prova contrattualmente previsto e previa acquisizione e verifica dei fogli firma mensili del tirocinante (già precedentemente inviati). In tal caso l'azienda

deve presentare la modulistica di cui all'Allegato C) al presente Bando congiuntamente ad apposita garanzia fideiussoria per l'intero contributo richiesto.

10. Regime di aiuto e istruttoria delle domande

10.1 – Regime di aiuto

La somma erogata dalla Provincia ricade nei limiti previsti del regime di aiuto de minimis.

La richiesta di contributo redatta su apposito modulo non modificabile (allegati A e B) deve essere presentata completa in tutte le sue parti e trasmessa a pena di inammissibilità con posta elettronica certificata (PEC) alle caselle:

- Provincia di Genova: protocollo@cert.provincia.genova.it
- Provincia di Savona: protocollo@pec.provincia.savona.it
- Provincia di Imperia: protocollo@pec.provincia.imperia.it
- Provincia della Spezia: centroimpiego.laspezia@legalmail.it

In oggetto alla PEC deve essere riportata la dicitura "Percorsi d'accesso/inserimento al lavoro – Piano Giovani" e la denominazione/ragione sociale del datore di lavoro richiedente.

I documenti che richiedono la firma del rappresentante legale devono prevedere la firma digitale o, qualora ciò non sia possibile, possono essere inviati dopo averli scansionati allegando copia del documento di identità del dichiarante.

Le richieste di contributo saranno evase secondo l'ordine cronologico di spedizione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Prima dell'avvio del tirocinio dovrà essere comunicata – dal Cpl su richiesta del datore di lavoro - la disponibilità residua **presuntiva** delle risorse per l'erogazione di rimborsi/contributi previsti dal presente bando. Tale calcolo sarà effettuato sulla base del numero dei tirocini già avviati nelle modalità previste dal progetto (e quindi passibili in linea di massima di finanziamento se giunti a buon fine).

10.2 - Istruttoria di ammissibilità/normativa

Non saranno ritenute ammissibili, in particolare, le domande presentate:

- con modalità differenti dall'invio tramite PEC;
- per lavoratori diversi dalla persona inserita in tirocinio;
- per lavoratori non pre-selezionati tramite richiesta ai CPI (servizio match);
- per assunzioni che non determinano incremento occupazionale, così come dichiarato nella domanda stessa;
- da datori di lavoro non in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
- prive della sottoscrizione del rappresentante legale;
- in maniera incompleta o mancante, anche parzialmente, degli allegati richiesti;
- inviate antecedentemente alla data d'assunzione del lavoratore;

e più in generale nel mancato rispetto delle condizioni previste dal bando.

11. Risorse finanziarie

Gli interventi oggetto del presente Bando sono finanziati dall'Asse II del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" del Fondo Sociale Europeo - Regione Liguria per gli anni 2007-2013 (PO CRO FSE) e dal Programma Welfare to Work del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il progetto si articolerà in due fasi temporali distinte della durata di sei mesi circa ciascuna. La durata complessiva del progetto è di un anno.

Il 50% delle risorse verrà reso disponibile per la prima fase. Le rimanenti risorse saranno rese disponibili al momento dell'avvio della seconda fase, dopo il monitoraggio complessivo dell'attività e la riprogrammazione delle stesse, a cura della Regione Liguria.

Di seguito sono riepilogate le risorse disponibili per la Provincia per la prima fase, comprensive dei costi a titolarità della Provincia medesima (attività di pre-selezione e di orientamento):

Provincia	Totale Importo FSE DGR 1051/2013	Totale Importo Welfare To Work DGR 1051/2013	Di cui Importo interventi del presente bando	Importo FSE DGR 1051/2013	Di cui attività provinciali	Importo Welfare To Work DGR 1051/2013
Genova	702.000,00	234.000,00	719.005,75	524.164,64	36.959,20	194.841,11
Imperia	150.000,00	50.000,00	194.911,46	112.000,99	7.897,27	82.910,47
La Spezia	168.000,00	56.000,00	179.535,81	125.441,11	8.844,94	54.094,70
Savona	180.000,00	60.000,00	173.631,91	134.401,19	9.476,72	39.230,72
Totale	1.200.000,00	400.000,00	1.267.084,92	896.007,93	63.178,13	371.077,00

Provincia	Premialità aggiuntiva	Residuo Economie Decreto 5253/2013	Nuovo Importo FSE	TOTALE
Genova	20.182,50	58.649,60	465.515,04	739.188,25
Imperia	4.312,50	53.809,72	58.191,27	199.223,96
La Spezia	4.830,00	21.501,86	103.939,25	184.365,81
Savona	5.175,00	4.309,82	130.091,37	178.806,91
Totale	34.500,00	138.271,00	757.736,93	1.301.584,92

Gli interventi saranno attivati fino ad esaurimento delle risorse e il contributo al datore di lavoro sarà concesso fino a disponibilità di risorse, secondo le modalità descritte.

12. Responsabile del Procedimento

I Responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente bando sono i seguenti:

- per gli interventi di competenza della Provincia di Genova
il Dr. Michele Scarrone - Direttore Politiche Formative e del Lavoro.
- per gli interventi di competenza della Provincia di Savona
la Dott.ssa Marina Chiarenza – Funzionario titolare di posizione organizzativa Settore PEL - Servizio Formazione e Centri per l'Impiego.
- per gli interventi di competenza della Provincia di Imperia
la Dr.ssa Patrizia Pisani – Funzionario Settore PAL, Formazione professionale, Centri per l'Impiego.
- per gli interventi di competenza della Provincia della Spezia
il Dr. Giovanni Di Stefano – Funzionario Coordinatore dei Servizi per l'impiego.

13. Informativa sulla tutela dei dati personali

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente per istruire le domande di partecipazione. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico con modalità in grado di tutelarne la riservatezza.

14. Informazioni e Siti Internet

Per informazioni rivolgersi ai Centri per l'Impiego delle Province Liguri o consultare i seguenti siti internet:

- www.regione.liguria.it – www.iolavoroliguria.it
- www.provincia.genova.it/lavoro
- www.formalavoro.provincia.savona.it
- www.provincia.imperia.it - Area Tematica Lavoro
- www.lavoro.laspezia.it – www.provincia.sp.it

15. Allegati

Al presente Bando sono allegati:

- A) Domanda di ammissione al Programma;
- B) Richiesta di contributo erogato in regime “de minimis” – Rimborso quota parte indennità a carico della Provincia ovvero Richiesta di contributo erogato in regime “de minimis”;
- C) Comunicazione superamento periodo di prova.